

OGGETTO: LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI.

Provincia di Fermo

AI DIRIGENTI
E P.C. ALLA PRESIDENTE

LORO SEDI

SEGNATURA
ID: 472065 | 10/01/2019 | ZPA

La legge 30.12.2018, n. 145 con la quale sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello stato per il 2019, in attesa di una ulteriore revisione del Codice dei contratti pubblici, ha innalzato in via temporanea, ossia limitatamente alla sola corrente annualità, le soglie al di sotto delle quali è consentito alle Stazioni appaltanti ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate (in specie quelle con consultazione di un minimo di 10 operatori economici) per l'aggiudicazione di lavori pubblici di rilievo intracomunitario.

Per semplificare l'attività amministrativa è stata approvata una norma che eleva, in via "permanente", la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio per le pubbliche amministrazioni approvvigionarsi di beni e servizi per il tramite del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) o di altri similari sistemi telematici di negoziazione gestiti dalle centrali di committenza.

In attuazione di quanto contenuto nell'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, per tutto il 2019 sarà possibile appaltare in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 50/2016, lavori pubblici di importo inferiore a €. 150.000,00, mentre sinora questa facoltà era esercitabile solo in relazione a quelli di valore inferiore a €. 40.000,00; con la nuova disposizione è stato stabilito l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, mentre, in virtù di quanto espressamente previsto sub lett. a), del medesimo articolo, gli affidamenti diretti fino a €. 40.000,00 euro sono consentiti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".

Sempre con riguardo all'esercizio finanziario in corso, passa da €. 150.000,00 a €. 350.000,00 l'importo entro il quale, ai sensi della successiva lett. b) dello stesso art. 36, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016, è consentito, per la scelta dell'affidatario di lavori pubblici, attivare procedure negoziate previo "sondaggio", ove esistenti, di sole dieci ditte: sinora invece per i lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 (e inferiore al milione di euro) era indispensabile la consultazione di almeno 15 operatori economici.

Restano invece invariati, con riferimento alle forniture di beni e servizi, i limiti entro i quali sono permessi affidamenti diretti (importo inferiore a €. 40.000,00) e procedure negoziate (previa consultazione di un minimo di cinque operatori, consentite con riferimento ad approvvigionamenti di importo compreso tra 40mila euro e le soglie UE).

Ne consegue, in definitiva, che fino al 31.12.2019, le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con modalità "semplificate", come appresso schematicamente indicato:

- a) per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00, mediante affidamento diretto "previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici";

- c) per affidamenti di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 350.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, se ve ne sono, di almeno dieci operatori economici;
- d) per affidamenti di importo pari o superiore a €. 350.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

Relativamente all'obbligo di utilizzo del MEPA per gli acquisti di beni e servizi sancito dall'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, in forza della modifica a tale norma recata dall'art. 1, commi 130, della Legge n. 145/2018, la soglia che fa scattare detto obbligo viene incrementata da €. 1.000,00 a €. 5.000,00.

Si rammenta infine che l'obbligo di utilizzare il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore adesso a €. 5.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario è reso altresì cogente e sanzionato dall'art. 1, comma 1, D.L. 06.07.2012, n. 95 secondo cui i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 (utilizzo delle convenzioni Consip) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti.

Distintamente.=



SEGRETARIO GENERALE

DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/fa

CIRCOLARE_AFFIDAMENTO_LAVORI_2019